



Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante.

Ordinanza

sulla concessione di contributi a fondo perso e di mutui ai club degli sport di squadra di livello professionistico e semiprofessionistico per l'attenuazione delle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 sport di squadra)

Modifica del «§SmartDocumentDate»

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza COVID-19 sport di squadra del 18 dicembre 2020¹ è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2 lett. c, d ed e^{bis} nonché cpv. 4

² La richiesta deve contenere tutte le informazioni necessarie alla concessione dei contributi, in particolare:

- c. *abrogata*
- d. *abrogata*

e^{bis} i redditi delle persone impiegate dal club, corrisposti annualmente, alla fine della stagione 2019/2020; su richiesta dell'Ufficio federale dello sport (UFSP), i redditi devono essere documentati mediante copia dei rispettivi contratti e certificati di salario;

⁴ Un club che nella richiesta dichiara di non ridurre i redditi secondo l'articolo 6 può rinunciare a presentare le informazioni di cui alla lettera e.

¹ RS 415.022

Art. 3 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Una volta dedotto il valore dei servizi di ristorazione e di altre prestazioni di servizio particolari, il valore computabile di biglietti che sono parte di pacchetti d'ingresso non può superare l'importo di 250 franchi per partite della massima lega nell'hockey su ghiaccio e nel calcio maschili nonché di 125 franchi per partite nelle leghe rimanenti.

Art. 5 cpv. 1, 2 e 3 lett. a

¹ Le richieste devono essere presentate:

- a. entro il 30 aprile 2021, per le partite dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
- b. entro il 31 luglio 2021, per le partite dal 31 marzo 2021 alla fine della stagione 2020/2021.

² L'UFSPÖ si pronuncia in merito alle richieste mediante decisione.

³ Non sono versati contributi:

- a. *abrogata*

Art 6. cpv. 5

⁵ Il club deve mantenere il reddito medio ridotto fino al 31 dicembre 2021.

Art. 6a Massa salariale della stagione 2019/2020

¹ È considerata massa salariale di un club nella stagione 2019/2020 secondo l'articolo 12b capoverso 6 lettera c della legge COVID-19 del 25 settembre 2020 la somma dei redditi concordati contrattualmente per quella stagione.

² Adeguamenti strutturali nel club, che non concernono l'esercizio della squadra che partecipa a una delle leghe di cui all'articolo 12b capoverso 1 della legge COVID-19, comportano un corrispondente adeguamento della massa salariale.

Art. 7 Aumento del reddito in caso di promozione in una lega superiore

I club che al termine della stagione 2019/2020 sono stati promossi in una lega superiore possono aumentare del 50 per cento al massimo la massa salariale di cui all'articolo 12b capoverso 6 lettera c della legge COVID-19 del 25 settembre 2020.

Art. 8a Determinazione dei contributi

I contributi si basano sui crediti esistenti e sul principio della parità di trattamento di tutti i richiedenti.

Art. 9a Restituzione di contributi

Se un club elude le condizioni di cui all'articolo 12b capoverso 6 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020 o se dissimula l'inosservanza di tali condizioni, i contributi

si considerano concessi indebitamente. L'UFSPÖ chiede la restituzione dei contributi ai sensi della legge sui sussidi del 5 ottobre 1990².

II

¹ La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2021³.

² Ha effetto sino al 31 dicembre 2021.

«\$SmartDocumentDate» In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

² RS **616.1**

³ Pubblicazione urgente del 31 marzo 2021 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

